



Since 22 OTTOBRE 1948

FEDERAZIONE INDIPENDENTE
DI ASSOCIAZIONI E SINDACATI DEI
DIRIGENTI, ELEVATE PROFESSIONALITA',
PROFESSIONISTI E PENSIONATI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E DELLE IMPRESE

www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it - dirstat@legalmail.it
sede legale: Via Ezio, 24 - 00192 Roma

COMUNICATO

Nell'incontro del 26 febbraio, oltre l'accordo per la distribuzione delle risorse affluite ai sensi del DPCM del 27.12.2024 al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di livello non generale del MIMIT, anno 2023, regolarmente firmato in riunione, si è parlato anche dell'acconto del 20% della retribuzione di risultato da erogare ai dirigenti che sono stati in servizio per l'intero anno solare (primo allegato) e della clausola di salvaguardia economica prevista dall'art.54, comma 7 CCNL 2016-2018.

In merito si è proposto che il dirigente che passa da un incarico di I fascia a uno di II o III possa usufruire della clausola se ha proposto istanza non accettata per un incarico di I fascia o di II fascia in caso di passaggio da incarico di II a III fascia.

Inoltre il dirigente deve avere una valutazione tra 91 e 100.

La clausola di salvaguardia secondo la DGROSIB non si applica ai titolari di incarico art. 19, comma 6.

Si è aperta discussione in merito.

Alcune sigle sindacali (tra le quali la Dirstat da me rappresentata, in qualità di Capo delegazione Dirstat-Fialp-Unsa) hanno manifestato perplessità, in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia, in quanto si tratta di una interpretazione contrattuale che potrebbe non competere ad un tavolo di trattativa sindacale.

La DGROSIB (Francesco FILIPPETTI) sostiene che la clausola non deve essere applicata in quanto i titolari di art.19, comma 6 non hanno diritto all'attribuzione di un incarico, spettante invece ai dirigenti di ruolo.

Ho proposto che la clausola potrebbe applicarsi anche nei confronti dei dirigenti titolari di art.19, comma 6 che siano stati confermati più di una volta e, pertanto, assimilabili ad un'assunzione in ruolo

La DSGROSIB farà una verifica sul numero dei dirigenti che sono passati da un incarico di I fascia ad uno di II o III e ci si aggiornerà a breve.

*Il Consigliere Nazionale Dirstat
Dott. Giovanni Gagliano*



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI INTERNI E FINANZIARI
DIVISIONE I – RELAZIONI SINDACALI E RELAZIONE CON IL PUBBLICO. AFFARI GENERALI

IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE AFFLUITE AI SENSI DEL d.PCM DEL 27.12.2024 AL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MIMIT, ANNO 2023.

La delegazione di Parte pubblica del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e le Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale,

PREMESSO E CONSIDERATO

➤ *quanto all'assetto organizzativo del Ministero;*

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 173, recante *“Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, pubblicato in G.U. n. 281 del 01 dicembre 2023;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*, pubblicato in G.U. n. 281 del 01 dicembre 2023;
- il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2024, recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy”*, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 20 febbraio 2024 al n. 267, come modificato e integrato con Decreto Ministeriale 13 marzo 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 23 aprile 2024 al n. 571;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, in Legge 22 maggio 2022, n. 51 che istituisce l'Unità di Missione del Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, articolata con Decreto Ministeriale 15 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 3 novembre 2022 al n. 1115;



- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, che istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'Unità di missione *"Attrazione e sblocco degli investimenti"*, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e modificato da ultimo dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, articolata con Decreto Ministeriale del 23 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti, in data 7 agosto 2023, al n. 1199;
 - il decreto interministeriale 16 febbraio 2024 recante: *"Modifiche alle disposizioni relative all'istituzione, all'articolazione e all'organizzazione dell'Unità di Missione per il PNRR"*, registrato dalla Corte dei conti in data 18 marzo 2024 al n. 438;
 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, adottato con DM 31 gennaio 2025, in corso di registrazione alla Corte dei conti, contenente, fra l'altro, la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale – PTFP MIMIT e il Piano triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità - PTPCTI MIMIT;
 - che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero è assicurato dai titolari incaricati e, in assenza, mediante il conferimento di incarichi *ad interim*;
- *quanto alla cornice normativa e pattizia e alla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di dover osservare:*
- le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e successive modifiche e integrazioni;
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 16 novembre 2023, nonché le disposizioni vigenti dei CCNL per il triennio 2016-2018 e per i quadrienni 1994/1997, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009;
 - l'accordo inerente all'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del MIMIT, sessione 2023, firmato dalle Parti il 26 giugno 2024 e definitivamente sottoscritto, in data 12 dicembre 2024, a seguito di certificazione congiunta espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP n. 0086205-P-11/12/2024 (agli atti di questo Ufficio con prot. n. 123894 del 11/12/2024), a seguito di accertamento congiunto effettuato con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (nota MEF – RGS – Prot. 257840 del 09/12/2024);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024, in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2024, recante *"Armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro"* e, in particolare, l'art. 2 e le correlate



tabelle, n. 3 e n. 5, che quantificano gli incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale, rispettivamente, per l'anno 2023 e per l'anno 2024;

- in particolare, l'incremento complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del MIMIT, per l'anno 2023, indicato nella tabella 3 del predetto d.PCM 27.12.2024, è quantificato in misura pari a € 81.897,00, a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP;
 - per l'anno 2024, la quota di incremento - stabilita con il già menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024 e riportata nell'unità tabella 5 - corrispondente a € 147.204,00 (lordo amministrazione) sarà valorizzata all'atto di costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del MIMIT, anno 2024;
- *quanto alla misurazione e valutazione della performance occorre tener conto:*
- del decreto ministeriale 30 dicembre 2022 che approva ed aggiorna il “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*” del MIMIT le cui previsioni entrano in vigore a partire dal ciclo della *performance* 2023;
 - del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi tenuti nell'anno 2023, rilevati sulla base del sopra indicato “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*”;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024, pubblicato in GU del 7/02/2025 n. 31, nell'unità tab. 3, il “*Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del MIMIT, anno 2023*”, è incrementato della quota pari a € 81.897,00 (lordo amministrazione).
2. I destinatari di tale armonizzazione economica, da corrispondere a titolo di incremento della retribuzione di risultato, sono i dirigenti di livello non generale in servizio presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* nell'anno 2023.
3. Le modalità di erogazione del risultato sono stabilite in applicazione del comma 2 dell'art. 2 dell'accordo certificato, specificato in premessa, relativo ai dirigenti di livello non generale di questo Ministero, sessione 2023.

Roma, 26 gennaio 2025



LA PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Art. 25 CCNL

Per Applicazione




CCNL

2006-2009



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Incontro 26 febbraio 2025



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Validazione della
Relazione sulla
performance

30/6



Costituzione del fondo per la
retribuzione di posizione e di
risultato


??/??




Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



un acconto della retribuzione di risultato nella misura del **20%** del valore annuo lordo della retribuzione di posizione in godimento



il saldo della retribuzione di risultato sarà corrisposto alla conclusione dell'*iter* per la costituzione del citato fondo e a seguito della sottoscrizione definitiva dell'accordo integrativo



dal 2020 al 2023 il risultato medio erogato è stato pari a
€ 23.000

Fascia	Totale retribuzione di posizione
1	46.245,11 €
2	41.545,11 €
3	36.845,11 €

20%

9.249,02 €
8.309,02 €
7.369,02 €




9.000,00 €
8.000,00 €
7.000,00 €





Erogato ai Dirigenti di livello non generale che sono stati in servizio per l'intera annualità di riferimento



Non verrà erogato ai Dirigenti di livello non generale che **NON** sono stati in servizio per l'intera annualità di riferimento. Loro riceveranno il corrispettivo premio alla conclusione dell'iter di certificazione.

*NON SI APPLICA IL COMMA 7
IN COMMA 6
ART. 13*

Capo III

Norme comuni in materia di trattamento economico dei dirigenti

PSA applicabile → **Art. 54** *DOMANDA I FASCIA
E VALUTAZIONE TRA 87 e 100*

Clausola di salvaguardia economica

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale fino al 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.
3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.
4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi di cui agli artt. 48, 51, 68 e 80. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, sono individuate la percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione. Analogamente, per la dirigenza di prima fascia, le amministrazioni individuano le risorse nell'ambito degli specifici fondi ad essa destinati.
6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.

7. La contrattazione integrativa disciplina altresì la corresponsione di un differenziale di posizione, con onere a carico dei fondi di cui agli artt. 48, 51, 68 e 80, anche nei casi in cui, alla scadenza dell'incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico. In tal caso, il differenziale è definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi al primo, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo. Nella retribuzione connessa al precedente incarico non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. La medesima contrattazione integrativa può altresì stabilire, ferma restando la necessaria assenza di valutazione negativa, soglie di valutazione positiva che occorre superare per poter accedere al beneficio di cui al presente comma.

8. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei dirigenti di cui all'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e dei dirigenti di cui all'art. 53 del presente CCNL, non ancora transitati alla prima fascia ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, cui venga riassegnato un incarico dirigenziale di livello non generale.

Art. 54, comma 7 CCNL



2016-2018



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Differenziale di posizione

sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al **90%** della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico.

89,99%



applicazione
art. 54

primo anno = differenziale pari al 90%

secondo anno = differenziale iniziale si riduce di 1/3

terzo anno = = differenziale iniziale si riduce di 2/3



		at. 54
	1 ^a fascia <90%	29.606,71 €
	2 ^a fascia <90%	25.377,18 €


Fascia	n. Dirigenti dot. org.	Posizione fissa (CCNL 2019-2021)	Posizione variabile	Totale retribuzione di posizione
1	65 (57)	13.345,11 €	32.900,00 €	46.245,11 €
2	35 (27)	13.345,11 €	28.200,00 €	41.545,11 €
3	10 (7)	13.345,11 €	23.500,00 €	36.845,11 €

COMPAGNIE
 1 COMPAGNIE
 (5 PNE)

1 N TOTALE
 COMPAGNIE
 18 (13+5+PNE)

Anno	da 1 ^a a 2 ^a	da 1 ^a a 3 ^a	da 2 ^a a 3 ^a
Differenziale	1.406,71 €	6.106,71 €	1.877,18 €
I (90%)	1.266,04 €	5.496,04 €	1.689,46 €
I (80%)	1.125,37 €	4.885,37 €	1.501,74 €
I (70%)	984,70 €	4.274,70 €	1.314,03 €
I (60%)	844,03 €	3.664,03 €	1.126,31 €
II (2/3)	937,81 €	4.071,14 €	1.251,45 €
III (1/3)	468,90 €	2.035,57 €	625,73 €





Art. 16, comma 6 si applica l'art. 54, commi 1 e 2
(RIORGANIZZAZIONE)



Art. 19, comma 6 non si applica l'art. 54, comma 7